

Notiziario
della
Conferenza
Episcopale
Italiana

Anno 45
N. 3 - Agosto 2011



Sommario

Anno 45 - Numero 3

31 agosto 2011

**MESSAGGIO PER LA 6^a GIORNATA
PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO
(1° settembre 2011)** pag. 101

**RENDICONTO, PREVISTO DALL'ART. 44
DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1985, N. 222,
RELATIVO ALL'UTILIZZAZIONE
DELLE SOMME PERVENUTE NELL'ANNO 2010
ALL'ISTITUTO CENTRALE
PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
E ALLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
IN FORZA DEGLI ARTT. 46 E 47
DELLA MEDESIMA LEGGE** » 106

**REGOLAMENTO DELL'UFFICIO
CATECHISTICO NAZIONALE
E DELLA SUA CONSULTA** » 119

**DETERMINAZIONI E INDICAZIONI
CONCERNENTI LA DISCIPLINA
DEL RAPPORTO DI LAVORO NEI TRIBUNALI
ECCLESIASTICI REGIONALI ITALIANI** » 125

NOMINE » 134

Messaggio per la
6^a Giornata per la salvaguardia del creato
(1° settembre 2011)

“In una terra ospitale, educiamo all'accoglienza”

Il tema della 6^a Giornata per la salvaguardia del creato è assai significativo nel contesto del dibattito ecclesiale e culturale odierno. Esso si articola in quattro punti, in continuità con l'argomento trattato l'anno passato, *Custodire il creato, per coltivare la pace*, nella linea degli Orientamenti pastorali dell'Episcopato italiano per il decennio corrente: “La comunità cristiana offre il suo contributo e sollecita quello di tutti perché la *società* diventi sempre più terreno favorevole all'educazione. Favorendo condizioni e stili di vita sani e rispettosi dei valori, è possibile promuovere lo sviluppo integrale della persona, educare all'accoglienza dell'altro e al discernimento della verità, alla solidarietà e al senso della festa, alla sobrietà e alla custodia del creato, alla mondialità e alla pace, alla legalità, alla responsabilità etica nell'economia e all'uso saggio delle tecnologie” (*Educare alla vita buona del Vangelo*, n. 50).

La Giornata diventa così occasione di un'ulteriore immersione nella storia, per ritrovare le radici della solidarietà, partendo da Dio, che creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, con il mandato di fare della terra un giardino accogliente, che rispecchi il cielo e prolunghi l'opera della creazione (cfr *Gen 2,8-15*).

1. L'uomo, creatura responsabile e ospitale

La Sacra Scrittura, infatti, narra che l'uomo venne posto da Dio nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Affidandogli la terra, Dio gli consegnò, in qualche modo, tutta la sua gratuità. L'uomo diventa così la creatura chiamata a realizzare il disegno divino di governare il mondo nello stile della gratuità, con santità e giustizia (cfr *Sap* 9,2-3), fino a giungere alla meta di riconoscersi, per grazia, figlio adottivo in Gesù Cristo (cfr *Ef* 1,5).

Accogliendo l'intero creato come dono gratuito di Dio e agendo in esso nello stile della gratuità, l'uomo diviene egli stesso autentico spazio di ospitalità: finalmente idoneo e capace di accogliere ogni altro essere umano come un fratello, perché l'amore di Dio effuso dallo Spirito nel suo cuore lo rende capace di amore e di perdono, di rinuncia a se stesso, "di accoglienza del prossimo, di giustizia e di pace" (Benedetto XVI, *Caritas in veritate*, n. 79).

È il cuore dell'uomo, infatti, che deve essere formato all'accoglienza, anzitutto della vita in se stessa, fino all'incontro e all'accoglienza di ogni esistenza concreta, senza mai respingere qualcuno dei propri fratelli. Il Santo Padre ci ricorda che: "se si perde la sensibilità personale e sociale verso l'accoglienza di una nuova vita, anche altre forme di accoglienza utili alla vita sociale si inaridiscono. L'accoglienza della vita temprata le energie morali e rende capaci di aiuto reciproco" (*Caritas in veritate*, n. 28).

L'ospitalità diventa così, in un certo senso, la misura concreta dello sviluppo umano, la virtù che getta il seme della solidarietà nel tessuto della società, il parametro interiore ed esteriore del disegno dell'amore che rivela il volto di Dio Padre. Diventando ospitale, l'uomo riconosce con i fatti a ogni persona il diritto a sentirsi di casa nel cuore stesso di Dio.

2. Il problema dei rifugiati ambientali

In questa delicata stagione del mondo il tema dell'ospitalità richiama con drammatica urgenza le dinamiche delle migrazioni internazionali, nel loro legame con la questione ambientale. Sono sempre più numerosi, oggi, gli uomini e le donne costretti ad abbandonare la loro terra d'origine per motivi legati, più o meno direttamente, al degrado dell'ambiente. È la terra stessa, infatti, che – divenuta inospitale a motivo del mancato accesso all'acqua, al cibo, alle foreste e all'energia, come pure dell'inquinamento e dei disastri naturali – genera i cosiddetti "rifugiati ambientali". Si tratta di un fenomeno che può avere una di-

mensione nazionale, laddove gli spostamenti avvengano all'interno di un Paese o di una regione; ma che si caratterizza sempre più spesso per la portata globale, con migrazioni che interessano talvolta popoli interi, sospinti dagli eventi a spostarsi in terre lontane.

In questo processo gioca un ruolo non trascurabile il mutamento del clima, che attraverso la variazione repentina e non sempre prevedibile delle sue fasce, rischia di intaccare l'abitabilità di intere aree del pianeta e di incrementare, di conseguenza, i flussi migratori.

Per quanto sia possibile prevedere, non si è lontani dal vero immaginando che entro la metà di questo secolo il numero dei profughi ambientali potrà raggiungere i duecento milioni.

Si comprende bene, allora, il senso dell'accorato richiamo del Papa nel *Messaggio per la giornata della pace* dell'anno 2010: "Come rimanere indifferenti di fronte alle problematiche che derivano da fenomeni quali i cambiamenti climatici, la desertificazione, il degrado e la perdita di produttività di vaste aree agricole, l'inquinamento dei fiumi e delle falde acquifere, la perdita della biodiversità, l'aumento di eventi naturali estremi, il disboscamento delle aree equatoriali e tropicali? Come trascurare il crescente fenomeno dei cosiddetti 'profughi ambientali': persone che, a causa del degrado dell'ambiente in cui vivono, lo devono lasciare – spesso insieme ai loro beni – per affrontare i pericoli e le incognite di uno spostamento forzato?" (n. 4).

3. Educare all'accoglienza

È questo lo scenario cosmico e umano dentro il quale la Chiesa è chiamata oggi a rendere presente il mistero della presenza di Cristo, via, verità e vita, riproponendone con forza il messaggio di solidarietà e di pace. Attraverso la sua opera educativa, "la Chiesa intende essere testimone dell'amore di Dio nell'offerta di se stessa; nell'accoglienza del povero e del bisognoso; nell'impegno per un mondo più giusto, pacifico e solidale; nella difesa coraggiosa e profetica della vita e dei diritti di ogni donna e di ogni uomo, in particolare di chi è straniero, immigrato ed emarginato; nella custodia di tutte le creature e nella salvaguardia del creato" (*Educare alla vita buona del Vangelo*, n. 24).

Ecco perché educare all'accoglienza a partire dalla custodia del creato significa condurre gli uomini lungo un triplice sentiero: quello, anzitutto, di coltivare un atteggiamento di gratitudine a Dio per il dono del creato; quello, poi, di vivere personalmente la responsabilità di rendere sempre più bella la creazione; quello, infine, di essere, sull'esempio di Cristo, testimoni autentici di gratuità e di servizio nei confronti di ogni persona umana. È così che la custodia del creato, autentica

scuola dell'accoglienza, permette l'incontro tra le diverse culture, fra i diversi popoli e perfino, nel rispetto della identità di ciascuno, fra le diverse religioni, e conduce tutti a crescere nella reciproca conoscenza, nel dialogo fraterno, nella collaborazione più piena.

Ciò può realizzarsi senza mai dimenticare la necessità che la Chiesa, con il coraggio della parola e l'umiltà della testimonianza, continui a proclamare che è proprio Gesù Cristo, il Verbo di Dio fatto carne, la presenza profonda che permette il disvelarsi del disegno di Dio sull'uomo e sul cosmo, perché "tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste" (Gv 1,3). È in Cristo che la solidarietà diventa reciprocità, esercizio di amore fraterno, gara nella stima vicendevole, custodia dell'identità e della dignità di ciascuno, stimolo al cambiamento nel vivere sociale.

È consolante rilevare come, sull'insieme di questi temi, le diverse Chiese e comunità cristiane abbiano raggiunto una significativa sintonia: il mondo ortodosso, a partire dal Patriarcato ecumenico, ha dedicato al problema della salvaguardia responsabile del creato documenti, momenti di riflessione ed iniziative; le diverse denominazioni evangeliche condividono la preoccupazione per l'uso equo e solidale delle risorse della terra, in un impegno concreto e fattivo. Tutte convergono nella sollecitudine verso i più poveri, verso le vittime delle guerre, dei disastri ambientali e della ingiusta distribuzione dei frutti della terra.

La Giornata per la salvaguardia del creato si conferma, così, anche una felice occasione di incontro ecumenico, che mostra come il dialogo fra i credenti in Cristo salvatore non si limiti al confronto teologico, ma tocchi il comune impegno per le sorti dell'umanità.

Tutti siamo chiamati a cooperare perché le risorse ambientali siano preservate dallo spreco, dall'inquinamento, dalla mercificazione e dall'appropriazione da parte di pochi. Il fatto che, in questo sforzo condiviso, le Chiese riescano a parlare con una voce sola, rappresenta una grande testimonianza cristiana, che rende di sicuro più credibile l'annuncio del Vangelo nel mondo di oggi.

4. I miti, eredi di questo mondo

"Beati i miti, perché avranno in eredità la terra" (Mt 5,5). Sentirsi custodi gli uni degli altri è l'effetto dinamico dell'essere dono nell'accoglienza. Sappiamo, però, che la mitezza coincide con la purezza del cuore: è uno stile di vita e di relazioni a cui il cristiano aspira, perché in esso arde la pienezza dell'umiltà contro la prevaricazione e l'egoismo. Sono i miti i veri difensori del creato, perché amano quanto il Padre ha creato per la loro sussistenza e la loro felicità.

Dio infatti “ha creato il mondo per manifestare e per comunicare la sua gloria, in modo che le sue creature abbiano parte alla sua verità, alla sua bontà, alla sua bellezza: ecco la gloria per la quale Dio le ha create” (*Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 319).

Tutti abbiamo bisogno di Dio: riconoscendoci opera delle sue mani, sue creature, siamo invitati a custodire il mondo che ci ha affidato, perché, condividendo le risorse della terra, esse si moltiplichino, consentendo a ogni persona di condurre un’esistenza dignitosa.

Roma, 12 giugno 2011
Solennità di Pentecoste

LA COMMISSIONE EPISCOPALE
PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO,
LA GIUSTIZIA E LA PACE

LA COMMISSIONE EPISCOPALE
PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO

Rendiconto, previsto dall'art. 44 della legge
20 maggio 1985, n. 222, relativo
all'utilizzazione delle somme pervenute
nell'anno 2010 all'Istituto Centrale per il
Sostentamento del Clero e alla Conferenza
Episcopale Italiana in forza degli artt. 46 e 47
della medesima legge

L'articolo 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dispone che la Conferenza Episcopale Italiana trasmetta annualmente all'autorità statale competente il rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma, della stessa legge e lo pubblichi sul «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», organo ufficiale della Conferenza medesima.

In adempimento a tale disposizione, si pubblica il rendiconto relativo all'anno 2010, con alcune annotazioni illustrative, inviato dal Presidente della CEI, Card. Angelo Bagnasco, al Ministro dell'Interno, On. Roberto Maroni, con lettera in data 27 giugno 2011, prot. n. 416/2011, ai sensi dell'art. 20 del regolamento di esecuzione della legge 222/1985, approvato con dPR 13 febbraio 1987, n. 33.

Nell'indicare i singoli dati si segue l'ordine delle lettere del comma secondo dell'art. 44:

* **Lettera a)** – Numero dei sacerdoti a favore dei quali si è provveduto nell'anno 2010:

- sacerdoti abili a prestare un servizio a tempo pieno in favore delle diocesi **n. 34.183**
- sacerdoti non abili a prestare un servizio a tempo pieno in favore delle diocesi **n. 2.959**

* **Lettera b)** – Somma stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per il dignitoso sostentamento dei sacerdoti (al netto dei contributi previdenziali dovuti al Fondo Clero dell'INPS e al lordo delle ritenute fiscali):

- sacerdoti abili a prestare un servizio a tempo pieno:
da un minimo di € **11.865,60** (€988,80 mensili x 12 mensilità)
a un massimo di € **22.396,22** (€1.866,36 mensili x 12 mensilità)
- sacerdoti non abili a prestare un servizio a tempo pieno:
sacerdoti: € **16.018,56** (€1.334,88 mensili x 12 mensilità)
Vescovi emeriti: € **19.578,24** (€1.631,52 mensili x 12 mensilità)

* **Lettera c)** – Ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli 46 e 47 destinate al sostentamento del clero:

- erogazioni liberali pervenute all'Istituto Centrale per il sostentamento del clero e deducibili a termini dell'art. 46 € **14.908.152**
- importo destinato dalla CEI a valere sull'anticipo dell'8 per mille IRPEF € **357.700.000**

* **Lettera d)** – Numero dei sacerdoti a cui è stata assicurata l'intera remunerazione: **n. 194**

* **Lettera e)** – Numero dei sacerdoti a cui è stata assicurata un'integrazione: **n. 31.597**

* **Lettera f)** – Ammontare delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali operati ai sensi dell'art. 25:

- ritenute fiscali € **74.249.434**
- contributi previdenziali € **27.496.656**

* **Lettera g)** – Interventi finanziari dell'Istituto Centrale a favore dei singoli Istituti per il sostentamento del clero € **369.577.459**

* **Lettera h)** – Interventi operati per le altre finalità previste dall'art. 48:

1. Esigenze di culto della popolazione.

La somma destinata a questa finalità è stata pari a € **452.332.534,51**.

In particolare, essa è stata così ripartita:

- per l'edilizia di culto: € **190.000.000;**

- alle diocesi, per il sostegno delle attività di culto e pastorale: € **156.000.000**;
- per interventi di rilievo nazionale definiti dalla CEI: € **57.300.000**;
- per il “fondo speciale” finalizzato alla promozione della catechesi e dell’educazione cristiana: € **37.032.534,51**;
- per l’attività dei Tribunali ecclesiastici regionali per le cause matrimoniali: € **12.000.000**.

2. Interventi caritativi in Italia e nei Paesi del terzo mondo.

La somma destinata a questa finalità è stata pari a € **227.000.000**.

In particolare, essa è stata così ripartita:

- alle diocesi, per interventi caritativi a favore della collettività nazionale: € **97.000.000**;
- per interventi caritativi di rilievo nazionale definiti dalla CEI: € **45.000.000**;
- per interventi caritativi a favore di Paesi del terzo mondo: € **85.000.000**.

3. Accantonamento a futura destinazione per le esigenze di culto e pastorale e per gli interventi caritativi: € **30.000.000**.

ANNOTAZIONI

L’art. 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222 dispone: “la Conferenza Episcopale Italiana trasmette annualmente all’autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 [e 50, terzo comma]”, e indica gli elementi che “tale rendiconto deve comunque precisare”.

SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO.

1. Quanto al dato di cui alla lett. a) dell’art. 44, comma secondo:

Il numero di 37.142 (34.183 + 2.959) individua i sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento nel corso del 2010, compresi coloro che sono deceduti tra il 2 gennaio e il 31 dicembre dello stesso anno.

I primi (34.183) sono coloro che hanno avuto titolo a una remunerazione per il ministero svolto a tempo pieno in servizio delle diocesi (cfr art. 24); i secondi (2.959) sono coloro a cui si è provveduto a titolo di previdenza integrativa (cfr art. 27, comma primo), non essendo essi più in grado di svolgere un servizio a tempo pieno.

2. Quanto ai dati di cui alla lettera b).

L'esistenza di un importo minimo e di un importo massimo di remunerazione assicurato ai sacerdoti deriva dalle scelte operate nella definizione del sistema remunerativo.

A ciascun sacerdote spetta un numero X di punti; ogni anno la CEI determina il valore monetario del singolo punto (per il 2010: € 12,36); la remunerazione assicurata corrisponde al prodotto del numero dei punti per il valore del punto.

Il numero dei punti varia in concreto per ciascun sacerdote, perché a partire da un numero-base uguale per tutti (nel 2010: 80 punti mensili) sono attribuiti punti ulteriori (fino a un massimo di 151 punti mensili) al verificarsi di circostanze previste dalla normativa data dalla CEI ai sensi dell'art. 75 della legge n. 222/1985 e secondo gli indirizzi del can. 281 del codice di diritto canonico (oneri particolari connessi con l'esercizio di taluni uffici; anzianità nell'esercizio del ministero sacerdotale; spese per alloggio in mancanza di casa canonica; condizioni di speciale difficoltà).

3. Quanto ai dati di cui alla lettera c).

Le offerte deducibili previste dall'art. 46, destinate al sostentamento del clero cattolico nel 2010, sono state pari a € 14.908.152.

Si tratta dell'importo complessivo delle erogazioni liberali versate nel corso del 2009 dai donanti sui conti correnti postale e bancari dell'Istituto Centrale oppure presso gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero all'uopo delegati, del quale l'Istituto Centrale ha avuto conoscenza esauriente soltanto dopo la chiusura dell'esercizio 2009, al ricevimento delle rendicontazioni degli enti collettori; conseguentemente detto importo è stato destinato al sostentamento del clero nell'esercizio successivo (2010).

La somma di € 357.700.000 corrisponde all'importo trasmesso dalla CEI all'Istituto Centrale prelevandolo dal versamento complessivo di € **1.067.032.534,51** effettuato dallo Stato nell'anno 2010 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 47.

4. Quanto ai dati di cui alle lettere d) ed e).

Come è noto, il sistema di sostentamento del clero cattolico è impostato secondo i seguenti criteri:

- A. I sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi “comunicano annualmente all’Istituto diocesano per il sostentamento del clero:
 - a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;
 - b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti” (art. 33).
- B. “L’Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell’art. 33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza Episcopale Italiana a norma dell’articolo 24, primo comma, l’Istituto stabilisce l’integrazione spettante, dandone comunicazione all’interessato” (art. 34, comma primo).
- C. “Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all’integrazione di cui all’art. 34 con i redditi del loro patrimonio. Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti richiedono all’Istituto Centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita” (art. 35, commi primo e secondo).

In pratica possono dunque verificarsi tre situazioni:

+ Taluni sacerdoti non ricevono alcuna remunerazione dall’ente ecclesiastico, perché questo è impossibilitato a intervenire in loro favore per mancanza totale di mezzi; se il sacerdote non ha altre entrate computabili, gli si deve l’intera remunerazione.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 194.

+ Altri sacerdoti ricevono una remunerazione da enti ecclesiastici o godono di altre entrate computabili; se con queste risorse non raggiungono la misura di remunerazione loro attribuita (cfr quanto annotato più sopra alla lettera B), hanno diritto di ricevere una integrazione fino alla concorrenza di tale misura.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 31.597.

+ Altri sacerdoti, infine, che ricevono una remunerazione da enti ecclesiastici o godono di altre entrate computabili, raggiungono con

questi apporti o addirittura superano la misura di remunerazione loro attribuita; in questo caso non è dovuta loro alcuna integrazione.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 5.351.

5. Quanto al dato di cui alla lettera f).

A proposito delle ritenute fiscali è opportuno ricordare che si tratta di quelle operate dall'Istituto Centrale su due possibili componenti della remunerazione dei sacerdoti:

- la remunerazione ricevuta da enti ecclesiastici;
- la remunerazione totale o l'integrazione ricevuta dagli Istituti per il sostentamento del clero.

È da sottolineare, peraltro, che il carico fiscale complessivo che è gravato sui sacerdoti nel 2010 è maggiore dell'importo indicato: quando, per esempio, a comporre la remunerazione attribuita al sacerdote concorre uno stipendio (insegnamento della religione cattolica nelle scuole, assistenza spirituale negli ospedali o nelle carceri, ecc.), le ritenute sul medesimo sono operate direttamente dallo Stato. È noto inoltre che lo Stato effettua le ritenute sulle pensioni di cui eventualmente i sacerdoti godono.

A proposito dei contributi previdenziali si precisa che si tratta di quelli dovuti, ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, per il Fondo speciale clero costituito presso l'INPS, l'iscrizione al quale è obbligatoria per ogni sacerdote secolare avente cittadinanza italiana e per ogni sacerdote non avente cittadinanza italiana, ma presente sul territorio italiano al servizio di diocesi italiane.

6. Quanto alla lettera g).

Se si confrontano i dati relativi al primo e terzo comma del precedente punto 3 delle presenti annotazioni (€ 372.608.152) e la somma erogata dall'Istituto Centrale ai singoli Istituti diocesani per il sostentamento del clero (€ 369.577.459) – utilizzata per la corresponsione ai sacerdoti delle integrazioni e degli assegni di previdenza, per il versamento dei contributi previdenziali al Fondo Clero dell'INPS, per il pagamento del premio di una polizza sanitaria integrativa in favore del clero – si constata la differenza positiva di € 3.030.693. Tale somma è stata utilizzata per le spese di gestione del sistema di sostentamento del clero sostenute dall'Istituto Centrale.

7. Quanto alla lettera h).

1. ESIGENZE DI CULTO DELLA POPOLAZIONE

A) Una quota di € 190 milioni è stata destinata all'“edilizia di culto”. Come noto, in questa voce sono stati riuniti i fondi destinati alla costruzione e ristrutturazione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali (€ 125 milioni) e quelli destinati alla tutela e al restauro dei beni culturali ecclesiastici (€ 65 milioni).

Il primo ambito di intervento (nuova edilizia di culto) è finalizzato a rispondere alle esigenze di mobilità della popolazione sul territorio nazionale, con particolare riferimento agli insediamenti abitativi nelle periferie urbane, e a dotare le comunità parrocchiali di adeguate infrastrutture (per es. case canoniche, locali per la catechesi). Un apposito comitato esamina i progetti presentati, li valuta alla luce degli orientamenti dei competenti organi ecclesiastici e propone alla Segreteria Generale il contributo da assegnare, in osservanza delle specifiche disposizioni della CEI in materia.

Questi contributi si configurano come concorso nella spesa che le diocesi italiane devono affrontare per la dotazione di chiese, con le relative nuove opere d'arte, e altri edifici per servizi religiosi alle comunità parrocchiali che ne sono sprovviste.

Possono essere concessi finanziamenti con le seguenti modalità:

1. come concorso erogato durante la costruzione, fino a un massimo del 75% del costo preventivo dell'opera, entro i limiti parametrici approvati dal Consiglio Episcopale Permanente;
2. come concorso erogato durante gli interventi su fabbricati esistenti:
 - fino a un massimo del 50% del costo preventivo dell'opera, entro i richiamati limiti parametrici, quando si tratta di trasformazioni, consolidamento statico, antisismico, adeguamento a norma degli impianti tecnologici, delle strutture e rifacimento delle coperture;
 - fino a un massimo del 75% del costo preventivo dell'opera, entro gli stessi limiti parametrici, quando si tratta di interventi su edifici dichiarati strutturalmente inagibili;
3. come concorso erogato durante la costruzione, l'acquisto e conseguente adattamento di edifici da destinare a casa canonica nel sud d'Italia, nonché per gli interventi necessari per rendere abitabili le case canoniche dichiarate strutturalmente inagibili nel sud d'Italia, fino a un massimo dell'85% del costo preventivo dell'opera, entro i citati limiti parametrici;

4. come concorso erogato durante gli interventi di restauro, risanamento conservativo e consolidamento di case canoniche nel sud d'Italia non dichiarate strutturalmente inagibili, fino a un massimo del 65% del costo preventivo dell'opera, entro i richiamati limiti parametrali;
5. come contributo annuale costante, per la durata di dieci anni, nella misura del 10% della spesa ammessa a contributo in sede di approvazione del progetto, entro gli stessi limiti parametrali.

L'istruttoria di una richiesta di finanziamento per la nuova edilizia di culto mediamente si protrae circa ventisette mesi, a causa dei tempi necessari all'esame, alle eventuali integrazioni e alla definizione della pratica sotto il profilo tecnico, amministrativo, giuridico, liturgico e artistico. Da ciò ne è derivato che la maggior parte dei contributi assegnati nel corso dell'esercizio 2010, che va dal 1° giugno 2010 al 31 maggio 2011, sono rimasti a carico degli stanziamenti per l'edilizia di culto effettuati negli anni precedenti. L'ammontare complessivo dei contributi assegnati dalla Conferenza Episcopale Italiana nel predetto periodo è stato di euro 67.865.000 per 128 progetti, dei quali:

46 relativi a edifici di culto;

58 relativi a case canoniche (di cui 54 nel sud d'Italia);

16 relativi a locali di ministero pastorale;

8 relativi a case canoniche e locali di ministero pastorale.

L'intera somma destinata alla "nuova edilizia di culto" verrà comunque erogata per i progetti approvati.

Il secondo tipo di intervento è finalizzato primariamente al restauro e al consolidamento statico di edifici di culto di interesse storico-artistico e delle loro pertinenze; in secondo luogo alla conservazione e consultazione di archivi e biblioteche diocesani e alla promozione di musei diocesani o di interesse diocesano nonché di archivi e biblioteche appartenenti a Istituti di vita consacrata e a Società di vita apostolica, all'installazione di impianti di sicurezza per gli edifici di culto e le loro dotazioni storico-artistiche, al restauro di organi a canne. Le descritte modalità di intervento, operate in coerenza con gli indirizzi contenuti nelle Intese stipulate con il Ministero per i beni e le attività culturali in attuazione dell'art. 12 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense nonché in considerazione dell'intrinseca unicità dell'edificio di culto e delle opere d'arte in esso conservate e della comune destinazione al culto, mirano a salvaguardare il patrimonio di fede, arte e storia racchiuso nelle chiese, nei monumenti sacri, negli archivi, nelle biblioteche e nei musei diocesani.

I finanziamenti sono concessi con le seguenti modalità:

1. come concorso erogato per il restauro e consolidamento statico di edifici di culto di interesse storico-artistico, fino a un massimo del 50% del costo preventivo dell'opera, entro i limiti parametrali approvati dal Consiglio Episcopale Permanente;
2. come concorso erogato per la conservazione e consultazione di archivi e biblioteche diocesani e alla promozione di musei diocesani o di interesse diocesano, nonché l'installazione di impianti di sicurezza per gli edifici di culto e le loro dotazioni storico-artistiche, in misura fissa per ciascun ente, a seconda della tipologia di intervento, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente;
3. come concorso erogato per il restauro di organi a canne, fino a un massimo del 50% del costo preventivo, entro i richiamati limiti parametrali.

Riguardo a questo tipo di intervento, soprattutto in riferimento al restauro e al consolidamento statico di edifici di culto di interesse storico-artistico e delle loro pertinenze, il tempo che intercorre tra il momento della presentazione dell'istanza di contributo e quello della sua definizione sotto i profili tecnici-amministrativi varia, mediamente, da tre a otto mesi. Ciò ha determinato che la maggior parte dei contributi assegnati nel corso dell'esercizio 2010, che va dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011, è rimasta a carico dello stanziamento per i beni culturali effettuato nel 2010, mentre la parte restante è rimasta a carico degli stanziamenti effettuati negli anni precedenti. L'ammontare complessivo dei contributi assegnati dalla Conferenza Episcopale Italiana nel predetto periodo è stato di euro 65.376.824 per 934 progetti, dei quali:

434 relativi al restauro e consolidamento statico di edifici di culto e all'adeguamento delle relative pertinenze;

186 relativi alla conservazione e consultazione di archivi e biblioteche diocesani e alla promozione di musei diocesani o di interesse diocesano;

68 relativi alla conservazione e consultazione di archivi e biblioteche di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica;

159 relativi all'installazione di impianti di sicurezza per gli edifici di culto e le loro dotazioni storico-artistiche;

87 relativi al restauro di organi a canne.

L'intera somma destinata alla tutela e al restauro dei beni culturali ecclesiastici verrà comunque erogata per i progetti approvati.

B) Una quota di € 156 milioni è stata destinata alle 226 diocesi italiane, per il sostegno delle attività di culto e di pastorale.

La ripartizione della somma tra le diocesi è avvenuta secondo i se-

guenti criteri: una quota base (€ 352.411,89) eguale per ciascuna diocesi (per quelle aventi una popolazione inferiore ai 20 mila abitanti: € 117.470,63), una quota variabile a seconda del numero degli abitanti (€ 1,2842 per abitante).

I criteri e gli indirizzi per l'individuazione delle finalità di culto e di pastorale alle quali destinare la somma ricevuta sono contenuti in un'apposita circolare inviata dalla CEI ai Vescovi diocesani, tenendo come punto di riferimento la descrizione delle attività di religione e di culto contenuta nell'art. 16, lett. a) della legge n. 222/1985: attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana. Pare utile evidenziare che taluni di questi impegni (come, ad esempio, gli aiuti agli enti ecclesiastici per il sostentamento dei sacerdoti addetti e il sostegno alle iniziative in favore del clero anziano e malato) si traducono in ulteriori interventi in favore del clero.

Agli stessi criteri ci si è attenuti nel fornire ai Vescovi gli schemi per il rendiconto annuale.

- C) Una quota di € 57.300.000 è stata destinata a sostegno di attività di culto e pastorale a rilievo nazionale, individuate in concreto dalla Presidenza della CEI, sentito il Consiglio Episcopale Permanente. Anche per quest'anno si segnalano, tra gli altri e a titolo esemplificativo, contributi: alle facoltà teologiche, affidate alla diretta responsabilità dei Vescovi italiani, per le attività di formazione del clero e dei religiosi; alle diocesi, per il sostegno a sacerdoti stranieri impegnati in corsi di studi di specializzazione che collaborano all'attività pastorale delle parrocchie; a enti e associazioni operanti nell'ambito della catechesi, dell'educazione cristiana e per scopi missionari; a istituti che assistono sacerdoti e religiosi in situazione di disagio spirituale, psicologico e vocazionale; ad associazioni di fedeli e aggregazioni laicali per progetti e attività specifiche di apostolato e animazione pastorale.
- D) Una quota di € 37.032.534,51 è stata destinata al "fondo speciale", costituito presso la CEI, finalizzato alla promozione della catechesi e dell'educazione cristiana. Allo stesso "fondo speciale", poi, è stata destinata l'ulteriore quota di € 6 milioni, prelevandola dall'avanzo di gestione del bilancio consuntivo della CEI per l'anno 2009, raggiungendo in tal modo la somma complessiva di € 43.032.534,51.
- E) Una quota di € 12.000.000 è stata destinata per l'attività dei Tribunali ecclesiastici regionali per le cause matrimoniali.

2.1. INTERVENTI CARITATIVI A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ NAZIONALE

A) Una quota di €97 milioni è stata destinata alle 226 diocesi italiane per interventi caritativi a favore della collettività nazionale.

La ripartizione della somma tra le diocesi è avvenuta secondo i seguenti criteri: una quota base (€ 219.635,33) uguale per ciascuna diocesi (per quelle aventi una popolazione inferiore ai 20 mila abitanti: € 73.211,78), una quota variabile a seconda del numero degli abitanti (€0,7994 per abitante).

B) Una quota di €45 milioni è stata destinata per interventi caritativi in Italia aventi rilievo nazionale, individuati in concreto dalla Presidenza della CEI, sentito il Consiglio Episcopale Permanente. Anche per quest'anno si segnalano, tra gli altri e a titolo esemplificativo, contributi: per il terremoto in Abruzzo, il nubifragio in Sardegna e l'alluvione a Messina (€ 5.885.000); a monasteri di clausura femminili che versano in condizioni di particolare necessità; alla Caritas Italiana che coordina interventi sul territorio riguardanti i seguenti ambiti: il sostegno alle famiglie particolarmente disagiate, l'accoglienza e l'assistenza degli anziani, dei senzatetto e dei rifugiati, il recupero delle vittime della tratta di esseri umani, iniziative orientate a favorire il reinserimento lavorativo, sociale e comunitario di detenuti; contributi a fondazioni ed enti senza scopo di lucro che operano per l'assistenza ai poveri, agli emarginati e ai profughi, per la prevenzione dell'usura, per il reinserimento sociale di disoccupati ed ex tossicodipendenti, per il sostegno di soggetti disabili; contributi ad associazioni e centri in difesa della vita umana.

Il criterio per l'ammissibilità delle domande è l'oggettiva rilevanza nazionale degli interventi; le persone giuridiche richiedenti devono essere, di norma, canonicamente riconosciute e soggette alla giurisdizione ecclesiastica.

2.2. INTERVENTI CARITATIVI A FAVORE DI PAESI DEL TERZO MONDO

Nell'anno 2010 una quota di €85 milioni è stata destinata agli interventi caritativi a favore di Paesi del terzo mondo.

Le assegnazioni vengono definite da un apposito Comitato. Relativamente ai fondi dell'anno 2010 sono pervenuti n. 585 progetti, di cui ne sono stati finora approvati 179. Sono stati respinti i progetti

che non rientravano negli ambiti previsti dalla legge n. 222/1985, o la cui realizzazione è stata giudicata meno urgente o non in linea con il Regolamento indicante il quadro dei criteri generali di intervento e le priorità contenutistiche e geografiche.

I progetti finanziati promuovono la formazione in molteplici ambiti: dall'alfabetizzazione alla formazione professionale in campo sanitario, agricolo-ambientale, economico, cooperativo e delle comunicazioni sociali; non si trascura il sostegno alle associazioni locali per l'acquisizione di competenze gestionali, la formazione universitaria e la promozione della donna. Oltre al sostegno offerto a questa tipologia di progetti prioritari, si segnalano anche taluni interventi consistenti per emergenze che ricorrentemente insorgono nelle aree interessate all'azione del Comitato: l'entità degli stanziamenti varia nel caso di gravi calamità nazionali rispetto a interventi più mirati per emergenze locali.

Di seguito si elencano taluni progetti, tra quelli maggiormente significativi, per la cui realizzazione sono stati concessi contributi.

- *In ambito scolastico*: arredamento di due plessi scolastici e realizzazione di una fattoria scuola nella Repubblica Democratica del Congo; equipaggiamento scolastico di scuole diocesane nello Swaziland; realizzazione della scuola primaria per gli Adivasi in Bangladesh; equipaggiamento di materiali per la formazione professionale di un centro tecnico di apprendimento e perfezionamento in Ciad; avvio di un programma per la formazione e integrazione della famiglia nel settore indigeno di frontiera in Venezuela; avvio di un istituto professionale e tecnico per la formazione di gioventù rurale in India; promozione socio-educativa di bambini e adolescenti in situazione di rischio sociale in Brasile; formazione professionale e avviamento al lavoro in Palestina; formazione scolastica e professionale di adolescenti detenuti in un centro di riabilitazione in Bolivia; formazione di educatori di collegi in Perù e formazione permanente di insegnanti in Congo.
- *In ambito sanitario*: formazione del personale paramedico e miglioramento dell'efficienza dell'ospedale San Tommaso nella diocesi di Thamarasserry e potenziamento del centro audiologico di Mundaveli nella diocesi di Cochin in India; realizzazione di una rete di coordinamento dei servizi sanitari per le comunità indigene in Perù; acquisto di medicinali ed equipaggiamenti clinici e odontoiatrici per la clinica El Hermano de Asis nella diocesi di San Salvador in El Salvador; programma di appoggio all'accesso ai servizi sanitari di base nella diocesi di Niamey in Niger; realizzazione del Centro medico Dayr El Ahmar nella diocesi di Baalbeck-Deir El-Ahmar in Libano;

realizzazione di una clinica medica per poveri nella diocesi di Yangon in Myanmar; equipaggiamento del centro sanitario di Abitanga in Benin e del centro di salute cattolico di Ayo in Camerun; ammodernamento del servizio di radiologia del centro medico chirurgico Saint Damien nella diocesi di Ambanja in Madagascar.

- *Nel settore della promozione umana*: formazione al lavoro nella diocesi di Merida in Venezuela; formazione umana e sociale giovanile in Sudan; educazione sanitaria per malati di diabete e tubercolosi nella diocesi di Tanjore in India; supporto nutrizionale a due centri terapeutici nella Repubblica Democratica del Congo; avvio di un centro di iniziazione alle tecniche agricole in Camerun; promozione e reinserimento sociale di giovani tossicodipendenti nella diocesi di Montevideo in Uruguay; prevenzione dei fenomeni di prostituzione, sfruttamento minorile e rischi della strada, recupero psichico e formazione delle vittime di violenze nella diocesi di Benin City in Nigeria; avvio di cooperative di caseifici per il sostentamento di piccoli allevatori nella diocesi di Palayamkottai in India.

Tra le emergenze e le calamità per le quali si è intervenuti nel 2010 si segnalano:

| | |
|---|--------------|
| - Haiti e Cile (terremoto) | € 3.000.000; |
| - Pakistan (alluvione) | € 1.000.000; |
| - Repubblica Democratica del Congo (emergenza umanitaria) | € 320.000; |
| - Niger (emergenza alimentare) | € 220.000; |
| - Colombia e Guatemala (emergenza Niña e ciclone) | € 300.000. |

L'intera somma destinata agli interventi caritativi verrà comunque erogata per i progetti approvati. Si segnala, inoltre, che la somma di € 85 milioni destinata nell'anno 2009 è stata interamente erogata per finanziare 554 dei 1.148 progetti presentati.

3. ACCANTONAMENTO A FUTURA DESTINAZIONE PER LE ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE E PER GLI INTERVENTI CARITATIVI

Una quota di € 30 milioni è stata destinata all'“accantonamento”, costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana nel 2003 in considerazione dell'eventualità che nei prossimi anni possa ridursi l'entità dei conguagli delle somme alla stessa corrisposte in forza degli articoli 46 e 47 della legge 222/1985. Resta fermo che la predetta quota verrà destinata per le finalità di culto e pastorale e per gli interventi caritativi negli anni successivi.

Regolamento dell'Ufficio Catechistico Nazionale e della sua consulta

L'Ufficio Catechistico Nazionale, istituito l'8 agosto 1961, fu dotato di un primo "statuto" trasmesso ai Vescovi il 14 agosto 1961 (cfr Dei agricultura Dei aedificatio, gennaio 1962, pp. 19-22). Il 26 giugno 1987 la Presidenza della CEI ne approvò il nuovo regolamento, integrato il 10 marzo 1997 da un ulteriore articolo, a seguito della costituzione, all'interno dell'Ufficio, di alcuni settori specifici: insegnamento della religione cattolica, istituti di scienze religiose, apostolato biblico, catechesi dei disabili.

L'evoluzione delle esigenze pastorali, l'esperienza maturata nel tempo e la costituzione, all'interno della Segreteria Generale della CEI, di autonomi Servizi per l'insegnamento della religione cattolica e per gli studi superiori di teologia e di scienze religiose, ha reso necessario, a cinquant'anni dall'istituzione dell'Ufficio, procedere alla modifica del regolamento.

Il nuovo testo, approvato dalla Presidenza della CEI nella riunione del 27 giugno 2011, dopo aver indicato le finalità, i compiti e la struttura dell'Ufficio, individua al suo interno tre settori (per l'apostolato biblico; per la catechesi delle persone disabili; servizio per il catecumenato) e definisce la composizione, le finalità e il metodo di lavoro della consulta dell'Ufficio stesso.

Art. 1

Istituzione

L'Ufficio Catechistico Nazionale è stato istituito dalla Conferenza Episcopale Italiana l'8 agosto 1961.

Art. 2

Finalità

Nel contesto delle finalità della CEI, l'Ufficio, nel proprio ambito di competenza, offre alle Chiese particolari, alle istituzioni e aggregazioni un contributo per lo studio, la proposta, l'animazione e il coordinamento delle attività.

Rientrano nella competenza specifica dell'Ufficio i seguenti settori:

- a) la catechesi, nell'ambito del processo di evangelizzazione (cfr CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio generale per la catechesi*, n. 48);
- b) la formazione catechistica permanente di giovani e adulti;
- c) la formazione dei catechisti;
- d) l'apostolato biblico;
- e) la catechesi delle persone disabili;
- f) l'iniziazione cristiana di ragazzi e adulti;
- g) il catecumenato.

Art. 3 **Compiti**

L'Ufficio:

- a) promuove la diffusione dei progetti catechistici e il coordinamento dell'azione delle diocesi in materia di catechesi;
- b) sviluppa e sostiene il progetto catechistico italiano;
- c) studia la ricezione dei catechismi nazionali e la loro eventuale revisione, secondo le indicazioni fornite dalla Segreteria Generale;
- d) promuove la formazione dei catechisti, dei formatori dei catechisti, delle scuole di formazione a livello interdiocesano, regionale e nazionale;
- e) favorisce la cooperazione tra gli uffici catechistici diocesani e regionali, attraverso iniziative specifiche (notiziario, seminari di studio, convegni regionali e nazionali);
- f) coordina l'attività degli uffici catechistici diocesani e regionali con le facoltà teologiche, gli istituti superiori di scienze religiose, i centri catechistici, le riviste, le associazioni e i movimenti ecclesiali, in relazione agli ambiti propri dell'Ufficio;
- g) promuove la presenza della Bibbia nell'azione pastorale della Chiesa e l'incontro diretto dei fedeli con il testo sacro;
- h) favorisce l'attenzione da parte delle comunità ecclesiali per la catechesi nelle diverse aree della disabilità, preparando gli operatori e diffondendo adeguati sussidi;
- i) promuove e sviluppa la pastorale catecumenale, attraverso la formazione dei catechisti accompagnatori e la predisposizione di sussidi applicativi, secondo le indicazioni ricevute dalla Presidenza della CEI.

Art. 4
Struttura

La struttura dell'Ufficio prevede:

- a) il direttore, eventualmente coadiuvato da uno o più aiutanti di studio;
- b) un collaboratore per ciascuno dei tre settori costituiti al suo interno: il settore per l'apostolato biblico, il settore per la catechesi delle persone disabili e il settore del servizio per il catecumenato;
- c) uno o più addetti di segreteria.

Art. 5
Rapporti

L'Ufficio opera alle dipendenze del Segretario Generale della CEI (cfr art. 31, lettera b, dello Statuto e art. 95, comma quarto, del Regolamento della CEI), in collegamento con gli altri Uffici e Servizi della Segreteria Generale.

Assicura al Segretario Generale la sua collaborazione per attuare le decisioni della Presidenza e del Consiglio Episcopale Permanente (cfr art. 86 del Regolamento della CEI).

Dà il suo apporto ai lavori dell'Assemblea Generale (cfr art. 21 del Regolamento della CEI).

Fornisce supporto alla Commissione Episcopale del proprio settore pastorale nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni e nell'elaborazione di documenti e sussidi (cfr art. 117 del Regolamento della CEI). Se richiesto, collabora anche con altre Commissioni Episcopali.

In spirito di servizio verso le Chiese particolari, mantiene viva e assidua la comunicazione con i Vescovi delegati delle Conferenze Episcopali Regionali e con gli incaricati regionali e diocesani del proprio ambito pastorale.

Collabora con istituzioni, organismi e aggregazioni a livello nazionale e internazionale che operano nel suo settore di competenza.

Il direttore dell'Ufficio può essere incaricato dalla Presidenza di intervenire ai lavori del Consiglio Episcopale Permanente (cfr. art. 62 del Regolamento della CEI) e della Presidenza (cfr art. 80 del Regolamento della CEI), per riferire su un particolare argomento all'ordine del giorno o per illustrare un tema di sua competenza.

Art. 6

Consulta dell'Ufficio

Per assicurare il collegamento con le regioni ecclesiastiche, le diocesi e altri soggetti ecclesiali di rilievo nazionale e per usufruire di una qualificata consulenza, è costituita la Consulta dell'Ufficio (cfr art. 29 § 2 dello Statuto della CEI).

La Consulta ha i seguenti compiti:

- a) fornire il proprio contributo sulle questioni sottoposte alla sua attenzione dall'Ufficio;
- b) approfondire il Magistero pontificio ed episcopale e i documenti pastorali della CEI nella materia di competenza dell'Ufficio;
- c) favorire il collegamento tra i vari organismi di ispirazione ecclesiale operanti nell'ambito catechistico;
- d) contribuire alla preparazione e animazione dei convegni e delle iniziative a carattere nazionale.

Art. 7

Composizione della Consulta

Sono membri della Consulta:

- a) i direttori regionali designati dalle rispettive Conferenze Episcopali Regionali;
- b) i rappresentanti dell'Associazione Italiana Catecheti, della Conferenza Italiana Superiori Maggiori, dell'Unione Superiore Maggiori d'Italia, della Conferenza Italiana degli Istituti Secolari;
- c) i rappresentanti di organismi (centri catechistici, istituti di catechetica e riviste) e aggregazioni di rilievo nazionale operanti nel settore, scelti dal direttore dell'Ufficio;
- d) gli esperti, scelti dal Segretario Generale della CEI su proposta del direttore dell'Ufficio.

I membri della Consulta sono nominati dal Segretario Generale della CEI; durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta.

La mancata partecipazione alle riunioni per tre volte consecutive e senza giustificato motivo comporta la decadenza automatica da membro della Consulta.

Art. 8

Lavoro della Consulta

La Consulta è convocata e presieduta dal direttore dell'Ufficio, che ne stabilisce l'ordine del giorno. Si riunisce in seduta plenaria almeno tre volte all'anno.

Ai lavori della Consulta partecipano gli aiutanti di studio e i collaboratori dei settori; possono essere invitati dal direttore alcuni esperti, in relazione ai temi trattati.

La Consulta può lavorare per gruppi di studio su temi particolari.

Il direttore dell'Ufficio dà resoconto delle riunioni al Segretario Generale della CEI e al Presidente della Commissione Episcopale del proprio settore.

Art. 9

Settori

La cura ordinaria dei singoli settori, di cui all'articolo 4, lettera b, è affidata a un collaboratore, nominato per un triennio dal Segretario Generale, coadiuvato dal Gruppo nazionale di esperti e operatori designati dal direttore dell'Ufficio.

Il settore per l'apostolato biblico collabora con l'Associazione Biblica Italiana, cui è affidata la rappresentanza della CEI all'interno della Federazione Biblica Cattolica.

Art. 10

Il Gruppo nazionale di esperti

Ogni settore si avvale della collaborazione del proprio Gruppo nazionale di esperti, scelti (in numero massimo di quindici) dal direttore dell'Ufficio, sentito il Segretario Generale della CEI.

L'Associazione Biblica Italiana designa due rappresentanti per il Gruppo nazionale del settore per l'apostolato biblico; l'Ufficio liturgico nazionale e la Fondazione Migrantes designano un rappresentante ciascuno per il Gruppo Nazionale del settore del servizio per il catecumenato.

Ciascun Gruppo nazionale di esperti è convocato e presieduto dal collaboratore di settore, che ne stabilisce l'ordine del giorno, sentito il direttore dell'Ufficio. Si riunisce almeno due volte all'anno.

I membri del Gruppo nazionale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta.

La mancata partecipazione alle riunioni per tre volte consecutive e senza giustificato motivo comporta la decadenza automatica da membro del Gruppo nazionale.

Art. 11

Commissioni

L'Ufficio può avvalersi, per l'elaborazione di particolari tematiche, dell'apporto di specifiche Commissioni, i cui membri sono scelti dal direttore dell'Ufficio, sentito il Segretario Generale.

I membri durano in carica il tempo necessario all'espletamento del compito assegnato, e comunque non oltre tre anni.

Determinazioni e indicazioni concernenti la disciplina del rapporto di lavoro nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 28-30 marzo 2011, ha approvato due determinazioni concernenti la disciplina del rapporto di lavoro da applicare a talune categorie di operatori laici dei Tribunali ecclesiastici regionali per le cause matrimoniali: la prima, relativa ai giudici, ai difensori del vincolo e agli uditori; la seconda, ai patroni stabili.

La prima determinazione fa riferimento, in special modo, ai giudici, difensori del vincolo e uditori laici operanti nel Tribunale in modo stabile, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale. Superando, alla luce dell'evoluzione della disciplina giuslavoristica, quanto disposto nella determinazione approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-22 gennaio 2003 (cfr Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, 2003, pp. 29-34), ne consente l'assunzione con contratto di lavoro subordinato da parte della Regione ecclesiastica, titolare dei rapporti giuridici in capo al Tribunale. Vengono, inoltre, indicati nel dettaglio i requisiti per l'assunzione e le modalità contrattuali e remunerative.

La seconda determinazione si riferisce ai patroni stabili laici. Ribadita la piena autonomia di tali figure, si prevede la stipulazione di un contratto d'opera professionale, definendo nuove modalità per il calcolo del compenso.

Entrambe le determinazioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2012.

Al fine di favorirne la corretta e omogenea applicazione, la Presidenza della CEI, nella riunione del 27 giugno 2011, ha approvato alcune indicazioni esplicative: riaffermata la competenza propria dei Moderatori e dei Vicari giudiziali dei Tribunali ecclesiastici regionali, le indicazioni evidenziano i compiti attribuiti all'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici, a cui fin dal 1997, anno della promulgazione delle Norme della CEI sul regime amministrativo dei Tribunali, sono state demandate funzioni di vigilanza e supporto in questa materia.

Determinazione circa la disciplina del rapporto di lavoro
dei giudici laici, dei difensori del vincolo laici
e degli uditori laici operanti
nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 28-30 marzo 2011

- VISTE le *Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali nonché l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*, approvate dalla 47^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana;
- CONSIDERATA la *Determinazione concernente le tabelle dei costi e dei servizi dei Tribunali ecclesiastici regionali per le cause di nullità matrimoniale*, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 22-25 marzo 2010;
- RITENUTA la necessità di aggiornare la *Determinazione concernente la remunerazione dei giudici laici a tempo pieno operanti nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani*, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-22 gennaio 2003;
- CONSIDERATO che l'esperienza maturata rende opportuno stabilire specifiche disposizioni per la disciplina del rapporto di lavoro dei laici operanti presso i Tribunali ecclesiastici regionali italiani in qualità di giudici, uditori e difensori del vincolo;
- PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Consiglio per gli affari giuridici,

approva
la seguente determinazione

Giudici laici

1. Il fedele laico che, possedendo i requisiti previsti dalla normativa canonica, è nominato giudice per un quinquennio, è assunto dalla

Regione ecclesiastica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di cinque anni, non rinnovabile, con la qualifica di responsabile di ufficio di particolare importanza. Terminato il quinquennio, qualora sia nominato giudice per un ulteriore quinquennio, è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la medesima qualifica.

2. Il contratto di lavoro, di cui al numero precedente, può essere a tempo pieno o a tempo parziale. Il contratto a tempo pieno prevede quaranta ore di lavoro settimanali, di cui più della metà destinate all'attività istruttoria, da svolgere, di norma, presso la sede del Tribunale ecclesiastico regionale.

3. Ai fini dell'assunzione si richiede:
- a. la presentazione del candidato da parte dell'Ordinario proprio;
 - b. l'esercizio di due anni completi di praticantato come giudice membro del collegio (anche istruttore) presso il Tribunale; il periodo di praticantato è ridotto a un anno per coloro che esercitano l'ufficio di difensore del vincolo a tempo pieno o di uditore a tempo pieno da almeno due anni;
 - c. la comunicazione previa all'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici, corredata da:
 - *curriculum vitae* del candidato;
 - relazione dell'attività svolta nel periodo di praticantato, comprensiva dell'eventuale partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento;
 - parere favorevole motivato del Vicario giudiziale;
 - parere favorevole motivato del Moderatore.

4. Possono essere assunti dalla Regione ecclesiastica non più di due giudici laici per Tribunale ecclesiastico regionale. Eventuali eccezioni sono valutate dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, considerando il numero di cause introdotte e pendenti e l'organico del Tribunale.

5. Per la parte economica e, in quanto compatibile, per la parte normativa si fa riferimento al contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli Istituti per il sostentamento del clero.

6. La Regione ecclesiastica stipula con il fedele laico, per il periodo in cui esercita l'ufficio di giudice in modo non stabile o non in via

esclusiva, un contratto d'opera professionale. Il compenso è determinato in base alle prestazioni effettuate, nella misura stabilita dal Consiglio Episcopale Permanente.

7. La disposizione di cui al numero precedente si applica anche a coloro che esercitano il periodo del praticantato, di cui al numero 3, lettera b.

Difensori del vincolo laici e uditori laici

8. Il fedele laico che, possedendo i requisiti previsti dalla normativa canonica, è nominato difensore del vincolo per un quinquennio, è assunto dalla Regione ecclesiastica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di cinque anni, non rinnovabile, con la qualifica di responsabile di progetto. Terminato il quinquennio, qualora sia nominato difensore del vincolo per un ulteriore quinquennio, è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la medesima qualifica.

9. Il contratto di lavoro, di cui al numero precedente, può essere a tempo pieno o a tempo parziale. Il contratto a tempo pieno prevede quaranta ore di lavoro settimanali, comprensive della partecipazione alle sessioni istruttorie e della redazione delle *animadversiones*, da svolgere, di norma, presso la sede del Tribunale ecclesiastico regionale.

10. Ai fini dell'assunzione, si richiede:
- a. la presentazione del candidato da parte dell'Ordinario proprio;
 - b. l'esercizio di due anni completi di praticantato come difensore del vincolo presso il Tribunale;
 - c. la comunicazione previa all'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici, corredata da:
 - *curriculum vitae* del candidato;
 - relazione dell'attività svolta nel periodo di praticantato, comprensiva dell'eventuale partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento;
 - parere favorevole motivato del Vicario giudiziale;
 - parere favorevole motivato del Moderatore.

11. Può essere assunto dalla Regione ecclesiastica non più di un difensore del vincolo laico per Tribunale ecclesiastico regionale. Eventuali eccezioni sono valutate dalla Presidenza della Conferenza Episco-

pale Italiana, considerando il numero di cause introdotte e pendenti e l'organico del Tribunale.

12. Per la parte economica e, in quanto compatibile, per la parte normativa si fa riferimento al contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli Istituti per il sostentamento del clero.

13. La Regione ecclesiastica stipula con il fedele laico, per il periodo in cui esercita l'ufficio di difensore del vincolo in modo non stabile o non in via esclusiva, un contratto d'opera professionale. Il compenso è determinato in base alle prestazioni effettuate, nella misura stabilita dal Consiglio Episcopale Permanente.

14. La disposizione di cui al numero precedente si applica anche a coloro che esercitano il periodo del praticantato, di cui al numero 10, lettera b.

15. Il fedele laico che possiede i requisiti previsti dalla normativa canonica può essere nominato uditore con la medesima disciplina di cui ai numeri 8-14, in quanto a lui applicabile.

16. Può essere assunto dalla Regione ecclesiastica non più di un uditore laico per Tribunale ecclesiastico regionale. Eventuali eccezioni sono valutate dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, considerando il numero di cause introdotte e pendenti e l'organico del Tribunale.

17. La presente determinazione entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Determinazione circa la disciplina del rapporto di lavoro dei patroni stabili laici operanti nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 28-30 marzo 2011

- VISTE le *Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali nonché l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*, approvate dalla 47^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana;
- CONSIDERATA la *Determinazione concernente le tabelle dei costi e dei servizi dei Tribunali ecclesiastici regionali per le cause di nullità matrimoniale*, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 22-25 marzo 2010;
- RITENUTA la necessità di aggiornare la *Determinazione circa i patroni stabili*, approvata dalla Presidenza nella riunione del 19 gennaio 1998 e la *Determinazione concernente la remunerazione dei patroni stabili laici operanti nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani*, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-22 gennaio 2003;
- CONSIDERATO che l'esperienza maturata rende opportuno stabilire specifiche disposizioni per la disciplina del rapporto di lavoro dei patroni stabili laici;
- PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Consiglio per gli affari giuridici,

approva
la seguente determinazione

1. La Regione ecclesiastica può stipulare con il fedele laico che esercita l'ufficio di patrono stabile un contratto d'opera professionale.

2. Per la nomina all'ufficio di patrono stabile, il fedele laico, oltre ai requisiti previsti dalla normativa universale, deve aver conseguito il

dottorato in diritto canonico. Si richiede, inoltre, la presentazione del candidato da parte dell'Ordinario proprio, che ne attesti l'inserimento nella comunità ecclesiale e la buona fama. Ulteriori requisiti possono essere stabiliti dalla Conferenza Episcopale Regionale.

3. Il patrono stabile presta l'impegno professionale in piena autonomia, secondo i tempi e le modalità organizzative previsti dal Regolamento del Tribunale ecclesiastico regionale presso cui svolge il servizio (cfr art. 6 § 2 delle *Norme*), assicurando la presenza presso la sede dell'ufficio, nei giorni pattuiti, per rendere in misura adeguata il servizio di consulenza previa ai fedeli e il patrocinio nelle cause introdotte.

4. L'incarico di patrono stabile presso un Tribunale ecclesiastico regionale è incompatibile con l'esercizio del patrocinio di fiducia presso i Tribunali ecclesiastici regionali italiani (cfr art. 6 § 1 delle *Norme*) e con l'assunzione della difesa dei patrocinati in procedimenti davanti ai giudici dello Stato, fatto salvo l'eventuale procedimento di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale.

5. Il patrono stabile riceve dalla Regione ecclesiastica un compenso costituito da una parte fissa, pari a €2.000,00 mensili lordi, e da una parte variabile, pari a €30,00 per colloquio di consulenza e a €90 per libello introdotto.

6. La presente determinazione entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Indicazioni concernenti le Determinazioni
circa la disciplina del rapporto di lavoro
dei giudici laici, dei difensori del vincolo laici,
degli uditori laici e dei patroni stabili laici
operanti nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani

Le *Determinazioni* approvate dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 28-30 marzo 2011 intendono assicurare ai fedeli laici, che esercitano l'ufficio di giudice, difensore del vincolo, uditore o patrono stabile nei Tribunali ecclesiastici regionali, una disciplina del rapporto di lavoro adeguata alla mansione svolta, nella consapevolezza dell'alta rilevanza ecclesiale di tali uffici, che esige una peculiare competenza professionale, una sincera adesione al Magistero, una spiccata appartenenza ecclesiale e una condotta di vita conforme ai dettami della morale cattolica.

La prima *Determinazione*, in particolare, disciplina il rapporto di lavoro dei fedeli laici che esercitano in maniera stabile ed esclusiva l'ufficio di giudice, difensore del vincolo e uditore; la seconda *Determinazione* precisa le condizioni di esercizio dell'ufficio di patrono stabile da parte dei fedeli laici, definendone i criteri e i parametri per il compenso.

Allo scopo di favorirne la fruttuosa e omogenea applicazione, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha elaborato le seguenti indicazioni.

1. Compete ai Moderatori e ai Vicari giudiziali dei Tribunali ecclesiastici regionali curare la corretta applicazione delle *Determinazioni*, avvalendosi dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici in particolare per quanto concerne l'utilizzazione delle risorse economiche messe a disposizione dalla Conferenza Episcopale Italiana per il funzionamento dei Tribunali.

2. Spetta all'Ufficio Nazionale predisporre i modelli di contratto di lavoro da utilizzare per le diverse tipologie professionali. L'Ufficio Nazionale presta consulenza ai Tribunali nel periodo di avvio della disci-

plina aggiornata, al fine di favorire la corretta applicazione delle *Determinazioni* per coloro che già prestano servizio. L'Ufficio deve essere sentito, nei singoli casi, prima dell'inizio del periodo di praticantato.

3. L'Ufficio Nazionale deve essere previamente informato qualora la Regione ecclesiastica, per il servizio presso il Tribunale, intenda assumere personale dipendente, avviare collaborazioni professionali stabili o mutare l'inquadramento o il livello retributivo del personale in servizio.

4. Al fedele laico che, al momento dell'entrata in vigore delle *Determinazioni*, esercita l'ufficio di giudice, difensore del vincolo, uditore o patrono stabile, deve essere assicurato un corrispettivo tendenzialmente non inferiore a quello attualmente percepito.

5. Qualora il periodo di *praticantato* previsto nella *Determinazione* concernente i giudici, i difensori del vincolo e gli uditori laici sia svolto da personale già dipendente, permane la disciplina del lavoro e la retribuzione spettante per la mansione precedentemente svolta.

Roma, 27 giugno 2011

LA PRESIDENZA
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Nomine

La Presidenza della CEI, riunitasi il 27 giugno 2011, ha nominato S.E. Mons. Pietro MELONI, Vescovo emerito di Nuoro, membro della Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali.

* * *

Il Santo Padre ha ratificato l'elezione dei membri designati dalla 63^a Assemblea Generale a prendere parte alla 13^a Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (Città del Vaticano, 7-28 ottobre 2012), sul tema "La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana". Essi sono: S.Em. Card. Angelo BAGNASCO, Arcivescovo di Genova e Presidente della CEI; S.E. Mons. Bruno FORTE, Arcivescovo di Chieti – Vasto; S.E. Mons. Giuseppe BETORI, Arcivescovo di Firenze; S.Em. Card. Angelo SCOLA, Arcivescovo eletto di Milano. Membro supplente: S.E. Mons. Francesco LAMBIASI, Vescovo di Rimini.

Direttore responsabile: Francesco Ceriotti

Redattore: Mauro Rivella

Sede redazionale: Circonvallazione Aurelia, 50 - Roma

Autorizzazione: Tribunale di Roma n. 175/97 del 21.3.1997

Stampa: Mediagraf SpA - Noventa Padovana (PD) - Ottobre 2011

Anno XV • n. 3 • Agosto 2011

Reg. Trib. civile di Roma n. 176 del 21.3.1997
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abb. Post.
DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1, comma 2, DCB - Padova
Taxe perçue - Tassa pagata